



CITTÀ DI DESIO

Settore Governo del Territorio e Ambiente
Servizio Ambiente ed Ecologia

Prot. n. 21271

Desio, lì 11/06/2010

Ord. n. 155

Oggetto: provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse dalla zanzara tigre. (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto e che la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto, anche in aree urbanizzate, è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia in data 5.01.2010 avente per oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori";

Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. di Monza e Brianza del 12/03/2010 - prot. n. 22921, che evidenzia l'opportunità di emettere dei provvedimenti al fine di contenere la diffusione delle zanzare;

Ravvisata la necessità di recepire le disposizioni dell'A.S.L. e di dover quindi adottare misure di prevenzione idonee per la mitigazione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha già avviato una campagna di controllo e contenimento del fenomeno infestante da attuare mediante l'individuazione dei focolai infestanti, la rimozione delle cause e interventi mirati soprattutto contro lo stato larvale dell'insetto; campagna rivolta anche contro le altre specie di zanzare presenti sul territorio comunale;

Visto il vigente Regolamento Locale di Igiene;

Visti i provvedimenti regionali adottati in materia;

Visti gli artt. 50, comma 5, e 7/bis del T.U.EE.LL approvato con D.Lgs . 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme regolamentari e delle ordinanza, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 24 marzo 2009;

ORDINA

ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, scuole private ecc.), di:

NEI MESI INVERNALI:

- **eseguire** accurata pulizia di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione, allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto.

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI:

- **non abbandonare e svuotare** oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana (copertoni, bottiglie, bidoni, annaffiatoi, lattine, barattoli e simili);
- **coprire** i contenitori inamovibili con reti zanzariere;
- **riempire** con sabbia o ghiaia i contenitori di fiori finti dei cimiteri esposti alla pioggia, o svuotare, risciacquare e cambiare l'acqua contenuta negli stessi contenitori almeno settimanalmente;
- **mettere** nei sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara; in alternativa rimuovere settimanalmente l'acqua contenuta negli stessi;
- **rimuovere** l'acqua stagnante presente nelle piscine scoperte, o che si accumula sui teli di copertura, durante i periodi d' inattività;
- **introdurre** pesci larvivori (pesci rossi, carpa, gambusia) nei laghetti, nelle vasche ornamentali e nei vari accumuli di acqua stagnante (piscine inutilizzate e scoperte, cisterne, ecc) presenti nei giardini e cortili privati;
- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio delle erbacce (Ord. n. 117 prot. gen. n. 17110 del 10/05/2004) e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **trattare** con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 7-10 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.) da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Il principio attivo consigliato è a base di *Bacillus thuringensis*, disponibile presso le farmacie, consorzi agrari e negozi

specializzati per l'agricoltura. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia;

- **Pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida.

ORDINA ALTRESI'

A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:

- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- **eliminare** le eventuali sterpaglie. – (Ord. n. 117 prot. gen. n. 17110 del 10/05/2004) -;

C) a tutti i conduttori di orti di:

- **privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- **adottare** tutti i provvedimenti atti ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni ed entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- **trattare** con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 7-10 giorni) i pozzetti presenti nei piazzali ogni 7-10 giorni da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità e dal principio attivo utilizzato, il trattamento va praticato dopo ogni pioggia;
- **pulire** i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;

E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL della Provincia di Monza e Brianza, la data e l'ora dell'intervento;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

F) ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 maggio - 30 ottobre, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenti, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

AVVERTE

- qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (dal mese di aprile al mese di ottobre compreso) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate;
- le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme in materia in vigore al momento dell'illecito contestato;

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia

- Locale che esercita la vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate, agli amministratori condominiali e tramite affissione all'Albo Comunale;

INFORMA

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla legale conoscenza, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine;

la presente Ordinanza è inviata, per quanto di competenza, alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Desio, all'ASL della Provincia di Monza e Brianza;

Il Sindaco
Gian Pietro Mariani